



REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

N° 56

del 09 Febbraio 2012

Oggetto:

Estinzione della comunità montana "Colline Metallifere". Successione nei beni e nei rapporti e subentro nell'esercizio delle funzioni ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Struttura Proponente: **SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Pubblicità'/Pubblicazione: **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Visti, in particolare, gli articoli 67 e seguenti della l.r. 68/2011, che disciplinano l'estinzione delle comunità montane a seguito di trasformazione in unioni di comuni;

Visto, altresì, l'articolo 112, comma 3, della l.r. 68/2011, che dispone che, qualora sia stato avviato il procedimento di trasformazione della comunità montana ai sensi della disciplina previgente (l.r. 37/2008) e, alla data di entrata in vigore della medesima legge, sia stato nominato il commissario di cui all'articolo 15, comma 5 della l.r. 37/2008, il commissario resta in carica per la gestione dell'ente fino alla sua trasformazione ai sensi degli articoli 67 e seguenti della l.r. 68/2011;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 213 del 22 dicembre 2008, con il quale, in attuazione della legge regionale n. 37 del 2008, è stata costituita la comunità montana Colline Metallifere comprendente i comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada, in continuità con la preesistente omonima comunità montana;

Considerato che con nota del 24/10/2011 (prot. RT 266480/A del 25/10/2011) i sindaci dei comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri hanno chiesto la nomina di un commissario in sostituzione degli organi della comunità montana Colline Metallifere ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 37/2008, ai fini della trasformazione della comunità montana in unione di comuni, e che con tale nota, e con successiva integrazione, sono state trasmesse le deliberazioni dei consigli comunali di approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'unione di comuni Unione di Comuni Montana Colline Metallifere:

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 202 del 22 novembre 2011 con il quale, sussistendo le condizioni per la trasformazione della comunità montana Colline Metallifere in unione di comuni, è stato nominato il commissario della comunità montana Colline Metallifere ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 37 del 2008;

Considerato che il suddetto decreto ha disposto, con effetto dal giorno successivo a quello di adozione dell'atto, la cessazione degli organi della comunità montana Colline Metallifere, l'esercizio da parte del commissario, con propri decreti, dei poteri ordinari degli organi di governo della comunità montana nonché la sostituzione da parte del medesimo, a tutti gli effetti, per le funzioni e le attività, degli organi cessati;

Considerato che con il decreto suddetto è stato assegnato ai comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri il termine di novanta giorni dal giorno successivo a quello di adozione del decreto medesimo entro il quale provvedere all'effettiva costituzione dell'unione di comuni e all'insediamento dei relativi organi, ed è stato stabilito che il presidente dell'unione provveda a darne comunicazione nel medesimo termine;

Vista la nota prot. n. 4 del 16/01/2012 (prot. RT 15057 del 19/01/2012) con la quale il presidente dell'Unione di Comuni Montana Colline Metallifere ha comunicato l'avvenuta stipula dell'atto costitutivo dell'unione di comuni in data 14/12/2011, allegandone copia, nonché l'insediamento della giunta esecutiva e del consiglio dell'unione e l'operatività dell'unione medesima;

Considerato che, secondo quanto disposto dall'articolo 67 della l.r. 68/2011, ai fini della trasformazione della comunità montana in unione di comuni è richiesto che l'unione sia costituita dalla maggioranza dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana, che la stessa provveda, entro il novantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge medesima, all'insediamento degli organi e che il presidente dell'unione comunichi al Presidente della Giunta regionale l'operatività e l'avvenuto insediamento dell'unione, condizioni queste già previste dalla disciplina per la trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni della l.r. 37/2008;

Considerato che l'unione di comuni Unione di Comuni Montana Colline Metallifere è costituita dalla maggioranza dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana;

Considerato che i comuni hanno provveduto all'effettiva costituzione e all'insediamento degli organi dell'unione di comuni Unione di Comuni Montana Colline Metallifere nel termine già stabilito dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 202 del 22 novembre 2011 e comunque nel termine di cui all'articolo 67, comma 3, della l.r. 68/2011;

Considerato che, pertanto, sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione della comunità montana Colline Metallifere, secondo quanto disposto dall'articolo 67 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68;

Visto l'articolo 68 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, che dispone circa gli effetti dell'estinzione della comunità montana;

DECRETA

1. La comunità montana Colline Metallifere è estinta allo spirare del 29 febbraio 2012.
2. E' preso atto della costituzione dell'unione di comuni Unione di Comuni Montana Colline Metallifere e dell'insediamento dei relativi organi.
3. A decorrere dalla data del 1° marzo 2012 si producono gli effetti di cui all'articolo 68 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68:
 - a) l'unione di comuni Unione di Comuni Montana Colline Metallifere succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi dell'estinta comunità montana Colline Metallifere;
 - b) l'unione di comuni Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, fino al definitivo riordino delle funzioni, subentra ad ogni effetto nell'esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti o assegnati alla comunità montana Colline Metallifere allo stesso titolo per il quale sono esercitati dalla comunità montana sulla base della legge regionale vigente al momento dell'estinzione ed esclusivamente per il territorio già di competenza della comunità montana estinta, quantunque all'unione partecipino parte dei comuni della comunità montana estinta, compresi le funzioni e i servizi che la legge regionale prevede siano esercitati dalla comunità montana, sullo stesso ambito territoriale o su un territorio diverso, sulla base di deliberazioni del Consiglio regionale o di atti convenzionali con i comuni;
 - c) il subentro dell'unione di comuni Unione di Comuni Montana Colline Metallifere comporta che la disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita all'unione medesima;
 - d) all'unione di comuni Unione di Comuni Montana Colline Metallifere è trasferito il personale dipendente a tempo indeterminato della comunità montana Colline Metallifere, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto autonomie locali. L'unione succede altresì in tutti gli altri rapporti di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa in corso presso la comunità montana alla stessa data;
 - e) l'unione subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi associati dei comuni di cui la comunità montana è responsabile al momento della sua estinzione;
 - f) l'unione di comuni Unione di Comuni Montana Colline Metallifere provvede all'approvazione del rendiconto della gestione della comunità montana Colline Metallifere relativo all'anno 2012 e, qualora non ancora approvato dalla comunità montana alla data dell'estinzione, all'anno 2011.
4. In particolare:
 - a) le risorse regionali assegnate, o da assegnarsi sulla base di procedimenti in corso alla data del 29 febbraio 2012, a qualsiasi titolo dalla Regione, già spettanti alla comunità montana Colline Metallifere, derivanti da risorse proprie, statali o dell'Unione Europea, sono concesse e liquidate all'unione di comuni Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, alle stesse condizioni e per le stesse finalità. L'unione di comuni Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, per dette risorse è tenuta agli adempimenti e ai compiti già di competenza della comunità montana Colline Metallifere;
 - b) gli accertamenti già assunti dalla Regione Toscana a carico della comunità montana Colline Metallifere sono posti a carico dell'unione di comuni Unione di Comuni Montana Colline Metallifere;
 - c) l'unione di comuni Unione di Comuni Montana Colline Metallifere attua gli interventi programmati dalla comunità montana Colline Metallifere e dà seguito a quelli in corso, provvedendo, ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione per il territorio di competenza.
5. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 68 del 2011.
6. Il presente atto è trasmesso:
 - al Commissario della comunità montana Colline Metallifere, sig. Marcello Giuntini;
 - al Presidente dell'unione di comuni Unione di Comuni Montana Colline Metallifere;
 - ai Sindaci dei comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada.
 - al Presidente della provincia di Grosseto;
 - al Ministero dell'Interno per gli adempimenti di cui all'articolo 2 bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni con legge 4 dicembre 2008, n. 189.
7. Il presente atto è, altresì, partecipato ai Direttori generali della Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato interamente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della stessa legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

Il Dirigente Responsabile
Luigi Izzi

Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta